

inammissibile e superflua.

7. Parte Settima. L'appello della parte civile Comune di Isola del Giglio. Sua parziale fondatezza.

L'avvocato Alessandro Maria Lecci proponeva appello nell'interesse della parte civile Comune di Isola del Giglio.

7.1. Il Tribunale, con riguardo alla predetta parte civile, condannava l'imputato, in solido con la responsabile civile, a risarcire ogni danno subito dalla stessa, con contestuale obbligo di corrispondere la somma di € 300.000,00 "a titolo di provvisoria per costo del personale distolto dall'ordinaria attività e di danno non patrimoniale per danno all'immagine con esclusione delle altre voci richieste", oltre alla rifusione delle spese di lite, così liquidate: € 5.031,00 per la fase G.i.p.-Gup, € 6.996,00 per la fase dibattimentale, € 7.837,06 per consulenza tecnica. A fronte di tale pronuncia l'appellante chiedeva, in via principale: "di condannare l'imputato e il responsabile civile al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della parte civile costituita con rivalutazione delle spese processuali di primo grado; rideterminare l'ammontare della provvisoria immediatamente esecutiva al Comune di Isola del Giglio nei termini e secondo le valutazioni già illustrati e richiesti in primo grado ovvero: spese vive sostenute direttamente dal Comune a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza fino al terzo trimestre del 2014 e non ancora rimborsate: Euro 340.305,05; costo del personale distolto all'ordinaria attività a favore della gestione dell'emergenza: Euro 1.017.201,00; costo sostenuto dal Comune per la collaborazione di professionisti esterni a supporto dell'attività dell'ufficio tecnico per la realizzazione del Piano triennale delle opere (rimasto inattuato): Euro 142.164,04; danno per mancata realizzazione del Piano Triennale



delle Opere Pubbliche 2012-2014: Euro 1.265.607,50; danno per ritardo approvazione Piano Strutturale: Euro 500.000,00 (valutazione equitativa); danno per ritardato introito oneri di urbanizzazione: Euro 591.246,00; danno per ritardata acquisizione Rocca Pisana: Euro 750.000,00; danno per mancato ampliamento concessione demaniale n. 3/2012: Euro 196.723,34; danno all'immagine (per lesione all'identità, nome e reputazione nonché per mancato svolgimento di eventi, trasformazione dell'isola in un cantiere, turbamento della popolazione, per diminuita percezione sia da parte dei cittadini che sul piano internazionale) commisurato, per gli anni 2012, 2013 e 2014 nella flessione del turismo rispettivamente in: Euro 1.670.000,00 (2012) Euro 1.670.000,00 (2013) e Euro 1.500.000,00 (2014), per un totale di Euro 4.840.000; capitale rivalutato oltre a interessi Euro 10.000.000,00; oltre all'ulteriore danno all'immagine non solo per i titoli di cui sopra ma anche per la persistente associazione del nome dell'isola al tragico naufragio ed alla necessità di riaffermare e ricostituire il posizionamento sia quanto alla sua attrattività turistica sia quanto alla percezione mediatica, calcolato in misura almeno pari all'ammontare totale delle voci precedenti che attengono al danno già provato: Euro 10.000.000. In subordine: disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione dei seguenti documenti: dati della Pro Loco dell'Isola del Giglio relativi agli anni 2014-2015 (ove disponibili) su entrate/uscite di passeggeri per/da Isola del Giglio; dati della Regione Toscana relativi agli anni 2014-2015 (ove disponibili) su arrivi e presenze sull'Isola del Giglio e nelle località comparabili già oggetto della consulenza tecnica di parte; dati della Regione Toscana relativi agli anni 2014-2015 (ove disponibili) sull'offerta turistica dell'Isola del Giglio e delle località comparabili già oggetto della consulenza tecnica di parte; integrazione della relazione di consulenza tecnica di parte del prof. Scarpa sui dati di cui ai precedenti punti".

7.2. L'appellante premetteva che il Collegio di primo grado aveva riconosciuto alla parte civile Comune Isola del Giglio il danno patrimoniale conseguente ai costi sostenuti per la retribuzione dei propri dipendenti in relazione all'eccezionale esigenza di compiere attività straordinarie durante l'emergenza nonché il danno non

patrimoniale subito a seguito della lesione alla propria immagine, nell'accezione meglio descritta in motivazione; che aveva affermato di non poter procedere alla liquidazione definitiva, in quanto la valutazione del danno patrimoniale avrebbe richiesto l'espletamento di una perizia di natura contabile, che avrebbe allungato in modo non opportuno la durata del processo penale; che aveva, quindi, concesso una provvisionale di € 300.000,00 basando la stima sul solo danno non patrimoniale, stante "la difficoltà di formulare previsioni in ordine all'altra voce risarcitoria" (senza tuttavia essere coerente nel dispositivo, laddove disponeva il pagamento della provvisionale "a titolo di danno patrimoniale per costo del personale distolto dall'ordinaria attività e di danno non patrimoniale per danno all'immagine, con esclusione delle altre voci di danno richieste").

Il Comune di Isola del Giglio impugnava la predetta decisione sostenendo che non era condivisibile sotto vari profili.

Preliminarmente, per una migliore comprensione delle doglianze, va osservato che, in primo grado, la predetta parte civile concludeva per il riconoscimento delle seguenti voci risarcitorie: "1. somme anticipate dal Comune per conto dello Stato o di altre amministrazioni a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza fino al terzo trimestre del 2014 e non ancora rimborsate: Euro 340.305,05; 2. costo del personale distolto all'ordinaria attività a favore della gestione dell'emergenza: Euro 1.017.201,00; 3. costo sostenuto dal Comune per la collaborazione di professionisti esterni a supporto dell'attività dell'ufficio tecnico per la realizzazione del Piano triennale delle opere (rimasto inattuato): Euro 142.164,04; 4. danno per mancata realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014: Euro 1.265.607,50; 5. danno per ritardo approvazione Piano Strutturale: Euro 500.000,00 (valutazione equitativa); 6. danno per ritardato introito oneri di urbanizzazione: Euro 591.246,00; 7. danno per ritardata acquisizione Rocca Pisana: Euro 750.000,00; 8. danno per mancato ampliamento concessione demaniale n.3/2012: Euro 96.723,34; 9. danno all'immagine (per lesione all'identità, nome e reputazione nonché per mancato svolgimento di eventi, trasformazione dell'isola in un cantiere, turbamento della popolazione, per diminuita percezione sia da parte dei cittadini che sul piano

internazionale) commisurato, per gli anni 2012, 2013 e 2014 nella flessione del turismo rispettivamente in: Euro 1.670.000,00 (2012), Euro 1.670.000,00 (2013) e Euro 1.500.000,00 (2014), per un totale di Euro 4.840.000; 10. oltre all'ulteriore danno all'immagine non solo per i titoli di cui sopra ma anche per la persistente associazione del nome dell'isola al tragico naufragio ed alla necessità di riaffermare/ricostituire il posizionamento sia quanto alla sua attrattività turistica sia quanto alla percezione mediatica, calcolato in misura almeno pari all'ammontare totale delle voci precedenti che attengono al danno già provato: Euro 10.000.000".

Il Comune di Isola del Giglio, in primo grado, chiedeva, quindi, la pronuncia di una condanna generica al risarcimento dei danni in suo favore, con riconoscimento di una provvisionale di € 20.000.000,00.

L'appellante, con riferimento alle predette voci di danno patrimoniale, lamentava che il Tribunale aveva escluso il risarcimento di quelle relative alla mancata attuazione delle attività programmate da parte del Comune e che, in particolare, aveva negato il danno per i costi sostenuti per il pagamento di "collaboratori esterni", per la mancata attuazione del piano triennale delle opere pubbliche, per il "ritardo con cui era stato approvato il piano strutturale" con il conseguente "mancato introito degli oneri di urbanizzazione", per la ritardata acquisizione della Rocca Pisana, per il mancato ampliamento della concessione demaniale n. 3/2012.

Al riguardo la predetta parte sosteneva che il Collegio di primo grado aveva erroneamente ritenuto che tali danni non fossero riconoscibili per la mancanza di prova del collegamento causale con i fatti-reato ascritti all'imputato, mentre la mancanza del nesso eziologico - secondo l'appellante - doveva ritenersi una mera "congettura" dei primi giudici, che avevano adoperato "due pesi e due misure" nel valutare l'attendibilità della documentazione fornita dalle pubbliche amministrazioni, attribuendo maggior valore a quella di origine ministeriale rispetto a quella del Comune appellante, cadendo altresì in contraddizione laddove aveva riconosciuto che i dipendenti comunali erano stati distolti dalle attività ordinarie, senza tuttavia rilevare il danno per i ritardi nell'attuazione dei programmi e delle

attività innanzi dette. Aggiungeva che il Tribunale non aveva tenuto in debito conto le testimonianze del Sindaco e del Vicesindaco del Comune, dalle quali risultava che, "in assenza dell'incidente della Concordia, il Piano poteva essere approvato in circa 6 mesi"; che il Tribunale non aveva considerato, quanto alla ritardata acquisizione della Rocca Pisana, la documentazione di cui al punto 42 della nota di produzione del 17.11.2014, sulla quale il Sindaco aveva reso testimonianza e il consulente di parte dello stesso Comune aveva elaborato una valutazione economica del danno; che, per la concessione demaniale, il Tribunale non aveva considerato la documentazione di cui al punto 43 della predetta nota e, ancora, le valutazioni del danno del consulente di parte Scarpa.

7.3. Le doglianze sono infondate.

Il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che non v'era prova circa l'effettiva causa della mancata attuazione delle menzionate attività o del ritardo con cui veniva approvato il piano strutturale, non potendosi escludere che la mancata attuazione del piano triennale fosse imputabile a problematiche diverse da quelle indicate, quali in particolare quelle di natura politica e che analoghe considerazioni potevano essere svolte anche sulle cause del ritardo con cui veniva approvato il piano strutturale; che ancora più astratte dovevano considerarsi le allegazioni in merito ai pretesi danni subiti dal Comune di Isola del Giglio per via della ritardata acquisizione della "Rocca Pisana" e in conseguenza del mancato ampliamento della concessione demaniale n. 2 del 2012, trattandosi di mere allegazioni della parte interessata, prive di qualsiasi riscontro probatorio della loro riferibilità alla vicenda del naufragio della Costa Concordia; che, in particolare, non vi era alcuna prova che la causa dei ritardi nello svolgimento di tali specifiche attività politico - amministrative fosse da imputare al naufragio della nave e all'emergenza determinatasi, vertendosi, tra l'altro, in materia di iniziative rimesse, per loro stessa natura, a valutazioni anche di ordine economico, implicanti rilevanti e indimostrati impegni di spesa da parte dell'ente.



L'appellante nella sua doglianza sostiene che la mancanza di nesso causale sarebbe una mera "congettura" dei primi giudici, che avrebbero adoperato "due pesi e due misure" nel valutare l'attendibilità della documentazione fornita dalle pubbliche amministrazioni, attribuendo maggiore valore a quella di origine ministeriale rispetto a quella del Comune di Isola del Giglio, cadendo poi in contraddizione, avendo riconosciuto che i dipendenti comunali erano stati distolti dalle attività ordinarie, senza rilevare il danno per i ritardi nell'attuazione dei programmi e delle attività innanzi dette.

Orbene, premesso che il Tribunale ha pronunciato una condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendone la quantificazione, al giudice civile e limitandosi in questa sede all'assegnazione di una provvisionale, va osservato che, in tale ottica, le argomentazioni dell'appellante sono inconsistenti, non potendosi invero tacciare il Tribunale di avere assunto una decisione basata su mere congetture, laddove, piuttosto, meramente congetturale appare la ricostruzione proposta dalla parte civile appellante per addossare all'imputato e, per esso, solidalmente anche alla Costa Crociere s.p.a., la responsabilità di ritardi dell'attività amministrativa e della sua attuazione. Né la prova del rapporto causale, ai fini della liquidazione definitiva del danno in questa sede, o anche solo ai fini di un aumento della provvisionale, può essere desunta dalle mere considerazioni svolte nelle deposizioni del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Isola del Giglio, secondo i quali, "in assenza dell'incidente della Concordia, il Piano poteva essere approvato in circa 6 mesi".

Trattasi all'evidenza di espressioni alquanto generiche e di natura chiaramente valutativa, provenienti peraltro da soggetti certamente non indifferenti rispetto all'esito della domanda risarcitoria, essendo il Sindaco addirittura la stessa parte in causa, in quanto legale rappresentante dell'ente.

Per quanto riguarda, in particolare, la ritardata acquisizione in concessione in uso e locazione del complesso monumentale della Rocca Pisana di Giglio Castello, va osservato che la documentazione che il Tribunale non avrebbe considerato, ovvero

quella di cui al punto 42 della nota di produzione del 17.11.2014 (sulla quale il Sindaco rendeva testimonianza e il consulente di parte Scarpa elaborava una valutazione economica), è la seguente: comunicazione del 19.5.2010 del Sindaco di Isola del Giglio avente ad oggetto la richiesta di concessione in uso e in locazione del complesso monumentale della Rocca Pisana, di proprietà dello Stato; comunicazione del 15.2.2011 del Sindaco di Isola del Giglio avente ad oggetto la richiesta di concessione provvisoria per l'utilizzo temporaneo del complesso monumentale della Rocca Pisana di Giglio Castello; comunicazione del 7.1.2012 del Sindaco di Isola del Giglio avente ad oggetto la partecipazione del Comune al tavolo tecnico operativo istituito presso la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, al fine di istruire in maniera concertata le azioni propedeutiche alla conclusione degli accordi di valorizzazione del complesso; istanza di utilizzo temporaneo del complesso monumentale della Rocca Pisana e richiesta di proroga della concessione trasmessa in data 14.7.2012 (prot. n. 5383) dal Sindaco di Isola del Giglio all'agenzia del demanio; comunicazione del 4.12.2013 trasmessa dal Sindaco di Isola del Giglio all'agenzia del demanio, di richiesta della disponibilità del bene al fine di godere dell'assegnazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente, da destinare ad interventi straordinari per la realizzazione di un percorso museale che avrebbe coinvolto il complesso monumentale della Rocca Pisana; planimetrie del progetto per la realizzazione del museo; planimetrie della Rocca Pisana; comunicazione del 2.7.2014 del Sindaco di Isola del Giglio che, dopo l'emergenza "Concordia", rinnovava l'interesse dell'amministrazione comunale al trasferimento del bene demaniale e alla conclusione degli accordi di valorizzazione del Complesso.

Si tratta palesemente di documentazione che nulla prova sotto il profilo del rapporto causale tra il preteso ritardo nell'acquisizione della Rocca Pisana ed il naufragio della Costa Concordia del 13.1.2012, evidenziandosi, peraltro, che la richiesta di concessione in uso e in locazione del complesso monumentale della Rocca Pisana, da parte del Sindaco del Comune di Isola del Giglio, risale addirittura al 19.5.2010; che la proprietà del bene è dello Stato e che, quindi, non è dato vedere quali

responsabilità possano essere addossate all'imputato e, per esso, solidalmente alla Costa Crociere s.p.a., per gli autodenunciati "ritardi" nell'attività amministrativa, che non possono certamente risolversi nel mero rinvio della riunione del tavolo tecnico fissata per la metà di gennaio 2012 (che peraltro ragionevolmente avrebbe potuto essere rifissata in tempi brevi), così come priva di qualsiasi valenza obiettiva appare l'attribuzione di un ritardo di "30 mesi" nell'acquisizione della Rocca Pisana ipotizzata dal consulente di parte del Comune, quale conseguenza del naufragio della Costa Concordia.

Quanto al mancato ampliamento della concessione demaniale marittima n. 3/2012, all'interno dello specchio acqueo portuale di Isola del Giglio, la documentazione che il Tribunale non avrebbe considerato, ovvero quella di cui al punto 43 della nota di produzione del 17.11.2014 (sulla quale il Sindaco rendeva testimonianza e il consulente di parte elaborava una valutazione economica), viene indicata nella seguente: domanda di variazione al contenuto della concessione; relazione tecnica; planimetrie con indicazione delle aree relative alla concessione esistente; rigetto dell'istanza di ampliamento della licenza di concessione.

Anche in questo caso si tratta di documentazione che nulla prova. Ciò che rileva - indipendentemente dalla suggestiva argomentazione utilizzata dal Comune appellante, a sostegno della sua pretesa risarcitoria, ovvero che l'area demaniale oggetto della richiesta concessione era proprio quella su cui insisteva la Costa Concordia - è che il rilascio della concessione dipendeva da valutazioni di natura amministrativa da parte dell'organo competente che, in via definitiva, nella fattispecie si è espresso negativamente, peraltro per ragioni ben diverse da quelle rappresentate, ma afferenti alla "sicurezza portuale e della navigazione in genere". Non risulta, peraltro, che il predetto provvedimento dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sia stato annullato o sia stato ritenuto illegittimo.

Il solo riferimento ai dati oggettivi rende, quindi, piena ragione della correttezza della decisione del Tribunale ed evidenzia l'insufficiente dimostrazione della richiesta risarcitoria imbastita dal Comune di Isola del Giglio attraverso la



valutazione affidata al consulente di parte Scarpa di un preteso danno riguardante "il solo periodo di permanenza del relitto", come se - pur a fronte del definitivo citato diniego della concessione - il Comune di Isola del Giglio fosse stato titolare "medio tempore" di una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e tutelabile in relazione all'area demaniale portuale, laddove lo stesso Comune non era titolare di alcuna posizione al riguardo.

La doglianza circa il fatto che il Tribunale avrebbe adoperato "due pesi e due misure" nel valutare l'attendibilità della documentazione fornita dalle pubbliche amministrazioni, attribuendo maggiore valore a quella di origine ministeriale rispetto a quella fornita dal Comune appellante, appare solo una generica lamentela, di tipo formalistico, al punto tale da non fare alcun concreto riferimento ai contenuti dei documenti che sarebbero stati diversamente valutati dai primi giudici.

Non è ravvisabile, dunque, alcuna contraddizione nella decisione del Tribunale, non essendo neppure allegata alcuna specifica circostanza in cui i singoli dipendenti comunali, in quanto distolti dalle attività ordinarie, avrebbero causato ritardi o carenze nelle specifiche attività predette dell'ente e, ancora meno, in quelle preventive di carattere decisionale o politico - amministrativo che avrebbero dovuto costituire il substrato delle attività che si assumono essere state ritardate dal naufragio della Costa Concordia.

7.4. L'appellante lamentava, poi, che il Tribunale - pur avendo riconosciuto la voce di danno patrimoniale relativa ai costi sostenuti dal Comune perché il personale alle dipendenze dell'ente non aveva potuto svolgere la propria attività ordinaria, essendosi dovuto dedicare all'emergenza "Costa Concordia" - non aveva proceduto ad una liquidazione definitiva del danno stesso né al riconoscimento di un importo provvisorio per tale specifica voce.

7.5. La doglianza è fondata nei soli limiti in cui il Tribunale in motivazione argomentava della concessione di una provvisorio di € 300.000,00 basando la stima sul solo danno non patrimoniale, stante "la difficoltà di formulare previsioni in ordine all'altra voce risarcitoria", mentre nel dispositivo disponeva il pagamento

della provvisoriale "a titolo di danno patrimoniale per costo del personale distolto dall'ordinaria attività e di danno non patrimoniale per danno all'immagine, con esclusione delle altre voci di danno richieste".

Il Collegio grossetano ha infatti ritenuto incontestabile che gran parte del personale alle dipendenze del piccolo Comune di Isola del Giglio era stato messo a disposizione del responsabile della locale protezione civile, per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del naufragio della nave e della permanenza del relitto sino all'estate del 2014; che, pertanto, poteva ritenersi dimostrato che i dipendenti erano stati sicuramente occupati, per una certa parte del loro orario lavorativo, nell'espletamento di attività connesse alla gestione emergenziale suddetta, attraverso anche l'effettuazione di straordinari con i conseguenziali costi a carico del Comune; che ciò rappresentava sicuramente un danno patrimoniale che non si sarebbe verificato laddove non fosse stato necessario gestire la situazione di emergenza; che, ai fini della quantificazione di tale danno, tuttavia, sarebbe stato necessario l'espletamento di una perizia, stante anche il contrasto tra le consulenze tecniche depositate rispettivamente dalla parte civile richiedente e dalla società responsabile civile, per cui appariva opportuno rimettere le parti davanti al giudice civile per la quantificazione di tale specifica voce risarcitoria, onde scongiurare il prolungamento della durata del processo penale.

L'appellante nella sua doglianza sostiene che il Tribunale erroneamente non ha liquidato in via definitiva ed integrale il danno in questione, assumendo che il contrasto tra il consulente tecnico Scarpa, per la parte Comune di Isola del Giglio, e il consulente tecnico Noci, per la parte Costa Crociere s.p.a., non riguardava il "quantum" ma, in via principale, la sussistenza del danno, per cui - a dire dell'appellante - una volta che il Tribunale aveva riconosciuto il danno, avrebbe dovuto anche liquidarlo (evidentemente nella misura indicata dal consulente di parte del Comune) o che, comunque, avrebbe dovuto liquidare una provvisoriale maggiore, come era avvenuto "per altre amministrazioni pubbliche, ad esempio il Ministero dell'Interno, al quale era stata riconosciuta una provvisoriale di € 500.000,00".



La tesi - salvo che per quanto evidenziato in premessa - è destituita di fondamento.

Innanzitutto il contrasto tra le predette parti (Comune di Isola del Giglio e Costa Crociere s.p.a.), in quanto vertente addirittura sull'*an* della pretesa risarcitoria, non poteva certamente tradursi in un presuntivo accordo sul *quantum* richiesto dal Comune di Isola del Giglio, per cui l'argomentazione sul punto esposta dalla predetta parte civile appare inconsistente.

E' pertanto condivisibile la decisione del Tribunale laddove in motivazione rileva che ai fini della quantificazione del danno in questione sarebbe stato necessario l'espletamento di una perizia, contabile, stante anche il contrasto tra le consulenze tecniche depositate rispettivamente dalla parte civile richiedente e dalla società responsabile civile, con la conseguente opportunità di rimettere le parti davanti al giudice civile per la quantificazione di tale specifica voce risarcitoria, onde scongiurare il prolungamento della durata del processo penale.

Al riguardo non può ritenersi che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporti un obbligo del giudice penale di provvedere sempre definitivamente e integralmente sulla domanda, essendo la possibilità di pronunciare la condanna generica al risarcimento del danno non una via di fuga o un "alibi" per non provvedere, come sembra adombrare il difensore appellante, bensì il portato di un'espressa previsione normativa (art. 539 c.p.p.), la quale dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell'imputato e ne affermi la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno, debba limitarsi ad una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.

Tale principio normativo non incontra restrizioni di sorta, in ipotesi di incompiutezza della prova sul "quantum", ma, anzi, trova implicita conferma negli stessi limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno, fissati dall'art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendo la necessaria estensione del giudicato penale

alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. Giova al riguardo anche il richiamo al principio giuridico, mutuabile dalla costante giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile, anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell'entità del danno (ex plurimis: Cass. civ. n. 24030/2009). La determinazione dell'ammontare della provvisionale, poi, è evidentemente rimessa alla valutazione sommaria del giudice, tanto che pacificamente non è richiesta neppure una motivazione specifica sul punto e la S.C. ha costantemente statuito che non è impugnabile con ricorso per cassazione la pronuncia relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata (Cass. pen. n. 18663/2015; Cass. pen. n. 32899/2011).

Il Tribunale ha al riguardo condivisibilmente ritenuto che, non avendo alcun elemento concreto per stabilire la effettiva entità del danno patrimoniale in questione, non poteva utilizzare tale parametro nella determinazione della provvisionale che, in ogni caso, è per sua natura insuscettibile di passare in giudicato ed è destinata ad essere travolta dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. pen. n. 49016/2014; Cass. pen. n. 32899/2011; Cass. pen. n. 5001/2007; Cass. pen. n. 40410/20049).

Come innanzi esposto i primi giudici non sono stati tuttavia coerenti nel dispositivo, laddove hanno statuito il pagamento della provvisionale "a titolo di danno patrimoniale per costo del personale distolto dall'ordinaria attività e di danno non patrimoniale per danno all'immagine, con esclusione delle altre voci di danno richieste".

In tale senso la pronuncia di primo grado va parzialmente riformata, disponendo l'imputazione della provvisionale di € 300.000,00 già concessa in favore del Comune di Isola del Giglio esclusivamente al danno non patrimoniale, ferma restando la condanna generica dell'imputato e della responsabile civile, in solido tra loro, a risarcire ogni danno subito dal Comune di Isola del Giglio da liquidare in separata sede civile.

7.6. L'appellante si doleva, poi, che il Tribunale - tra le voci del danno patrimoniale - non aveva liquidato in favore del Comune quelle richieste per le spese sostenute per conto dello Stato, senza considerare che di tali costi il Comune si era fatto carico anche in forza di "specifici accordi con la Protezione Civile e con Costa Crociere s.p.a.", accordi cui le parti avevano sempre dato esecuzione "per evidenti ragioni di celerità e di urgenza, messe in luce anche dalla testimonianza del Sindaco"; che la società armatrice aveva, infatti, già provveduto a restituire al Comune (e non allo Stato o ad altre amministrazioni) parte di tali costi e che le comunicazioni tra i legali del Comune e la società armatrice erano "chiare in tal senso".

La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che, in ordine alla voce risarcitoria "somme anticipate per conto dello Stato", trattandosi di somme che il Comune assumeva di avere anticipato per conto dello Stato (come espressamente allegato nella stessa memoria difensiva), la legittimazione a chiederne il risarcimento spettava a quest'ultimo, in quanto il Comune aveva eventualmente azione diretta di restituzione nei confronti del competente Ministero, per cui non poteva essere riconosciuta come voce risarcitoria a favore del Comune. I presunti "specifici accordi con la Protezione Civile e con Costa Crociere s.p.a." in base ai quali il Comune di Isola del Giglio sostiene di avere assunto il ruolo di effettivo soggetto erogatore della spesa, avrebbero dovuto essere provati con la produzione di documentazione nelle forme solenni richieste per gli accordi coinvolgenti soggetti pubblici e soggetti privati, ovvero, alternativamente, giustificando eventuali deroghe sulla scorta di specifici poteri normativamente attribuiti, non essendo sufficienti le

“evidenti ragioni di celerità e di urgenza, messe in luce anche dalla testimonianza del Sindaco”, essendo irrilevanti al riguardo anche i carteggi tra legali del Comune e della società armatrice, in mancanza in questa sede di prova certa e persino di una precisa allegazione della natura e del tenore di tali “accordi”.

7.7. In ordine al “danno non patrimoniale” l’appellante lamentava che il Tribunale non aveva riconosciuto, dando errata motivazione, in primo luogo la voce relativa alla ricaduta sfavorevole della medesima lesione del nome e dell’identità del Comune “sulla credibilità politica dell’ente nei confronti della collettività” che lo stesso rappresentava e, quindi, nella diminuzione della “considerazione da parte dei propri consociati”; in secondo luogo che non aveva riconosciuto la voce relativa alla sussistenza e alla durata della lesione all’immagine dell’isola sul piano nazionale e internazionale; in terzo luogo che non aveva riconosciuto la voce relativa alla lesione derivante dalla capacità dell’Isola del Giglio di attrarre turisti; che, inoltre, senza motivazione alcuna, il Tribunale aveva escluso le voci di danno per il mancato svolgimento di eventi; per la trasformazione dell’isola in un cantiere; per il turbamento della popolazione di cui il Comune era ente esponenziale, non solo con riferimento agli aspetti di trasformazione dell’isola in un cantiere ma anche in relazione agli aspetti sociali e psicologici della popolazione.

7.8. Al riguardo va premesso che il Comune Isola del Giglio, come ha osservato il Tribunale, ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della propria immagine, individuando, nell’ambito di tale categoria di danno, una serie di “voci specifiche”, così riassumibili: a) lesione al nome, all’identità e alla reputazione; b) danno per mancato svolgimento di eventi; c) danno per trasformazione dell’isola in un cantiere; d) turbamento della popolazione; e) danno per diminuita percezione sia da parte dei cittadini sia sul piano internazionale. Ciò in particolare deducendo che la lesione della potenzialità turistica dell’isola sarebbe riconducibile: e.1.) alla gravissima minaccia ambientale costituita dalla presenza del relitto fino alla sua rimozione, avvenuta solo a distanza di due anni e mezzo (23.7.2014), che avrebbe determinato un “deperimento dell’attrattività dell’isola ancora in corso”, la cui appetibilità era in prima istanza vincolata al suo ambiente

naturale; e.2.) alla profonda trasformazione sociale dell'isola durante tale periodo, che avrebbe ulteriormente abbattuto tale capacità di attrarre turisti, osservando che il potenziale attrattivo del luogo, da individuarsi oltre che nella eccezionale bellezza del paesaggio anche nella offerta di uno stile di vita tranquillo e rilassato, aveva subito una radicale trasformazione nel lasso di tempo suddetto, essendosi di fatto trasformato in un cantiere a cielo aperto, affollato di operatori e di telecamere da tutto il mondo; e.3.) nella associazione del luogo alla tragedia che sarebbe destinata a durare per un lungo periodo di tempo.

A fronte di una domanda così articolata il Collegio di primo grado riteneva di escludere alcune "di tali specifiche voci risarcitorie", per la mancanza di "adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie", per poi tuttavia affermare, in conclusione, che la parte civile Comune Isola del Giglio aveva diritto al riconoscimento (oltre che del danno patrimoniale conseguente ai costi sostenuti per la retribuzione dei propri dipendenti in relazione all'eccezionale esigenza di compiere attività straordinarie durante l'emergenza), al riconoscimento del danno non patrimoniale subito a seguito della lesione alla propria immagine, "nell'accezione sopra meglio descritta".

Orbene, per valutare il fondamento della doglianza esposta dall'appellante occorre premettere che, come da lungo tempo affermato dalla S.C. (in particolare a partire dalla sentenza n. 26972/2008 delle sezioni unite civili), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere unitaria, da una parte non essendo ammissibile una duplicazione delle poste risarcitorie per lo stesso danno e, dall'altra, non essendo possibile creare nuove categorie o voci di danno, meramente descrittive.

Nella fattispecie, dunque, il Tribunale, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione all'immagine dell'ente comunale, ha errato, questa volta nella motivazione della sentenza (ma non anche nel dispositivo, che pertanto deve ritenersi corretto relativamente alla pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni subiti dal Comune), ha poi affrontato nel merito ciascuna delle voci indicate dalla parte civile, motivando come se si trattasse di autonome "specifiche voci risarcitorie".

In effetti, in linea con la mera condanna generica al risarcimento, le predette considerazioni successive del Tribunale in ordine ai singoli aspetti del danno non patrimoniale risultano ultronee e, come tali, in questa sede, con una correzione della motivazione dei primi giudici sul punto, vanno considerate "tamquam non essent".

Ed infatti sarebbe fuorviante, oltre che superfluo, prendere in esame in questa sede - in senso favorevole o sfavorevole all'appellante parte civile (così come, per converso, all'appellante responsabile civile, che parimenti si è intrattenuta sul medesimo punto) - dei frammenti di motivazione che, a ben vedere, non attengono all'accertamento della potenzialità lesiva dell'illecito rispetto all'immagine dell'ente comunale (che è stata riconosciuta e alla quale accede la condanna generica dell'imputato e della responsabile civile al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del Comune di Isola del Giglio) ma, piuttosto, a valutazioni afferenti alla liquidazione di tale danno non patrimoniale, che il Tribunale ha invece (correttamente) rimesso al giudice civile, unitamente alla liquidazione del danno patrimoniale conseguente ai costi sostenuti dal Comune per la retribuzione dei propri dipendenti in relazione all'eccezionale esigenza di compiere attività straordinarie durante l'emergenza.

In sostanza si vuole dire che il Tribunale avrebbe dovuto fermarsi al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale in favore del Comune di Isola del Giglio per la lesione del diritto all'immagine e non, invece, contraddittoriamente procedere all'esame (ed esclusione) di quelle che venivano rappresentate dalla parte civile come autonome voci di danno non patrimoniale, mentre in realtà non costituivano di per sé ulteriori autonome "voci di danno", da valutare da parte del giudice penale, afferendo il tutto alla unitaria liquidazione del danno non patrimoniale rimessa al giudice civile.

La provvisoria concessa, che va confermata, deve essere imputata esclusivamente al danno non patrimoniale, essendo ogni altra determinazione in ordine alla liquidazione del danno subito dal Comune rimessa al giudice civile. In tal senso va riformata sul punto la decisione del Tribunale.



7.9. L'appellante assumeva, ricollegandosi al motivo precedente, che il Tribunale aveva ritenuto, senza avere alcun elemento, che l'Isola del Giglio, a seguito della rimozione del relitto, aveva subito recuperato il suo eccezionale "appeal turistico"; che si trattava di un'affermazione "appesa più ad una convinzione personalistica dei giudici che alle prove del giudizio"; chiedeva, pertanto, ai fini di una compiuta e corretta valutazione del profilo non patrimoniale del danno all'immagine dopo la rimozione del relitto, l'acquisizione, in parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: dei dati della Pro Loco dell'Isola del Giglio relativi agli anni 2014-2016 (ove disponibili) su entrate/uscite di passeggeri per/da Isola del Giglio; dei dati della Regione Toscana relativi agli anni 2014-2016 (ove disponibili) su arrivi e presenze sull'Isola del Giglio e nelle località comparabili già oggetto della consulenza tecnica di parte; dei dati regionali relativi agli anni 2014-2016 (ove disponibili) sull'offerta turistica dell'Isola del Giglio e delle località comparabili già oggetto della consulenza tecnica di parte; dell'integrazione della relazione di consulenza di parte del prof. Scarpa su tali dati.

7.10. La richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere accolta, in quanto, alla stregua di quanto osservato in relazione al precedente motivo, tale profilo non costituisce autonoma voce di danno non patrimoniale all'immagine turistica del Comune Isola del Giglio, come prospettato, ma potrebbe eventualmente riguardare la questione della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, che è stata rimessa al giudice civile, con conseguente superfluità dell'acquisizione di quanto richiesto in questa sede.

7.11. L'appellante si doleva, infine, che, quanto alla liquidazione delle spese processuali, il Tribunale non aveva applicato i valori massimi, trattandosi di un processo di straordinaria complessità; che, inoltre, i primi giudici non avevano accolto la richiesta di liquidazione delle spese di trasferta sostenute dall'avvocato Maria Chiara Zanconi, del foro di Milano, intervenuta in varie udienze in sostituzione del difensore nominato dalla parte civile, avvocato Lecci, non potendo condividerci, perché lesiva del diritto di scegliere il difensore. L'argomentazione secondo la quale per le spese di trasferta doveva aversi riguardo al luogo in cui il

difensore titolare della difesa svolgeva la sua attività e non anche ai fori di appartenenza di eventuali sostituti che il primo aveva liberamente designato.

7.12. La censura è fondata limitatamente alla mancata applicazione da parte del Tribunale dei massimi importi previsti dal D.M. n. 55/2014, aumentati per il dibattimento di primo grado, come rilevato al paragrafo 5.16.7 e secondo i criteri ivi indicati.

L'importo da liquidare in favore del Comune di Isola del Giglio per la fase dibattimentale di primo grado è pari a complessivi € 12.538,80.

La doglianza è infondata nel resto.

Come già condivisibilmente ritenuto dal Tribunale la richiesta di riconoscimento delle spese di trasferta non può essere accolta, con riferimento al Comune di Isola del Giglio, in quanto l'avvocato Alessandro Maria Lecci, unico difensore nominato dalla parte civile Comune di Isola del Giglio, appartiene al foro di Grosseto, mentre l'istanza sul punto fa riferimento alle spese di trasferta sostenute dall'avvocato Zanconi, appartenente al foro di Milano, intervenuta alle udienze in sostituzione dell'avvocato Lecci.

Ai fini del riconoscimento delle spese di trasferta deve aversi riguardo al luogo in cui il difensore titolare della difesa svolge prevalentemente la sua attività, e non anche ai fori di appartenenza di eventuali sostituti che il primo abbia liberamente designato, giacché altrimenti si svuoterebbe di significato il presupposto individuato dall'incipit dell'art. 27, D.M. citato, lasciandosi di fatto all'assoluta discrezionalità del titolare della difesa il sostenimento di costi (anche ingenti, come in questo caso) per le trasferte.